



Dott. VERANO POJANI

NOTAIO IN BOLOGNA

BOLOGNA - Via Artieri, 2

Telefoni: 235.038 - 224.610

COPIA DELL' ATTO

DI

.....
ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA

REPERTORIO N. 30.734

FASCICOLO N. 2.180

IN DATA 24 Novembre 1967

PARTI

.....
CONSORZIO CENTRALE TERMICA P.E.E.P. FOSSOLO - Società Coope-

.....
rativa a responsabilità limitata- con Sede in Bologna

.....
Si rilascia alla Parte interessata

Dott. VERANO POJANI
BOLIGNA Via Arden...
Tel. 23.50.66 - 22.46.12

In esenzione dal bollo ai sensi dell'art.43 Tabella

Allegato B) Legge sul Bollo.

Repertorio n° 30.734

Fascicolo n° 2.180

ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Milleenovecentosessantasette, questo giorno di
venerdì ventiquattro del mese di novembre,

(24-11-1967)

In Bologna, Via Rizzoli n° 26.

Avanti a me Dott. VERANO POJANI, Notaio iscritto nel

Ruolo del Distretto Notarile di Bologna con residen-

za in Molinella, sono comparsi i Signori :

TREBBI RUGGERO, nato a Parigi il 22 dicembre 1925 e

domiciliato a Bologna in Viale Masini n° 18/3°, fer-

roviero, - in rappresentanza della COOPERATIVA EDIFI-

CATRICE DOMUS FELSINEA - Società Cooperativa a respon-

sabilità limitata, con Sede in Bologna, a ciò delega-

to con delibera consiliare del 31 ottobre 1967 il cui

verbale si allega sotto la lettera A);

BONETTI geom. RENATO, nato a Pianoro il 18 gennaio

1920 e domiciliato a Bologna in Viale Masini n°18/3°

impiegato, - in rappresentanza della COOPERATIVA

EDIFICATRICE AUGUSTO MURRI - Società Cooperativa a

responsabilità limitata, con Sede in Bologna, a ciò

delegato con delibera consiliare del 13 novembre


1967 il cui verbale si allega sotto la lettera B);

FELLETTI SPADAZZI PIETRO, nato a Bologna il 12 marzo 1914 e quivi domiciliato in Via San Felice n°6, impiegato, - in rappresentanza della COOPERATIVA EDIFICATRICE TRAMVIERI - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con Sede in Bologna, a ciò delegato con delibera consiliare del 30 agosto 1967 il cui verbale si allega sotto la lettera C);

OLIVI LUCIANO, nato a Budrio il 14 gennaio 1929 e domiciliato a Bologna in Viale Masini n°18/3°, operaio, - in rappresentanza della COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BOLOGNINA - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con Sede in Bologna, a ciò delegato con delibera consiliare del 2 ottobre 1967 il cui verbale si allega sotto la lettera D);

BERTOCCHI NATALE, nato a Castel San Pietro il 5 novembre 1915 e domiciliato a Bologna in Viale Masini n°18/3°, impiegato, - in rappresentanza della COOPERATIVA EDIFICATRICE LA CONFEDERALE - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con Sede in Bologna, a ciò delegato con delibera consiliare del 6 novembre 1967 il cui verbale si allega sotto la lettera E);

RUGGERI DOMENICO, nato a Praduro Sasso (Bologna) il 27 giugno 1919 e domiciliato a Bologna in Viale Masini n°18/3°, pensionato, in rappresentanza della



COOPERATIVA EDILIZIA ITALIA TRA MUTILATI ED INVALIDI

3

DI GUERRA DI BOLOGNA - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con Sede in Bologna, a ciò delegato con delibera consiliare del 3 novembre 1967 il cui verbale si allega sotto la lettera F);-----

ZUCHELLI GIUSEPPE, nato a Pieve di Cento il 13 gennaio 1928 e domiciliato a Bologna in viale Masini n° 18/3°, operaio, in rappresentanza della COOPERATIVA SIRENA PRIMA - Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata per la costruzione di case popolari ed economiche, con Sede in Bologna a ciò delegato con delibera consiliare del 7 novembre 1967 il cui verbale si allega sotto la lettera G);-----

GARDINI ITALO, nato a Minerbio il 23 settembre 1928 e domiciliato a Bologna in Viale Masini n° 18/3°, facchino, in rappresentanza della COOPERATIVA EDILIZIA PRIMAVERA - Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata per la costruzione di case economiche e popolari, con Sede in Bologna, a ciò delegato con delibera consiliare del 2 ottobre 1967 il cui verbale si allega sotto la lettera H);-----

BONETTI GIORGIO, nato a Bologna il 15 giugno 1922 e quivi domiciliato in Via Farini n°24, impiegato, in rappresentanza della COOPERATIVA PER LA COSTRUZIONE ED IL RISANAMENTO DI CASE PER LAVORATORI IN BOLO-

~~UNA Società Cooperativa a responsabilità limitata,
con Sede in Bologna, a ciò delegato con delibera con-
siliare del 17 novembre 1967, il cui verbale si alle-
ga sotto la lettera L);~~

~~I suddetti Componenti, della cui identità personale
il Notaio sono certo, rinunciano concordemente fra
loro e col mio consenso alla assistenza per quest'at-
to dei testimoni e mi dispensano dalla lettura delle
delibere come sopra citate; quindi nei nomi e per
gli interessi rispettivi dichiarano e convengono quan-
to appresso:~~

~~Art. 1°) viene costituita una società cooperativa
a responsabilità limitata sotto la denominazione di
"CONSORZIO CENTRALE TERMICA P.E.E.P. FOSSOLO" Socie-
tà Cooperativa a responsabilità limitata con Sede
in Bologna - in Viale Masini n° 76/3.~~

~~Art. 2°) La Cooperativa è retta con i principi e la
disciplina della mutualità e regolata, oltre che
dalle disposizioni legislative in materia cooperati-
vistica, dalle norme contenute nel presente atto co-
stitutivo e nello statuto sociale di cui è parte in-
tegrante e sostanziale, statuto che allego sotto la
lettera L); omesso la lettura per espressa dispen-
sa avuta dai signori Componenti.~~

~~Art. 3°) La durata della Cooperativa è fissata da~~



oggi al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata

5

con delibera assembleare.

Art.4°)- Scopo della Cooperativa è di curare la costruzione di una centrale termica unica su una propria area così come è previsto dal piano urbanistico particolareggiato approvato dal Consiglio Comunale di Bologna il 17 marzo 1966 n°6 O.d.G. e dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto in data 11 aprile 1967 n°114, e quant'altro più estesamente indicato all'art.2 dello statuto sociale.

Art.5°) = Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a Lire 20.000= Ventimila=.

I sucstituiti rappresentanti e delegati della Cooperativa suindicate sottoscrivono una quota di Lire 20.000= ciascuna per cui il capitale iniziale della Cooperativa è di Lire 180.000=Centoottantamila=.

Art.6°)- Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 maggio 1968.

Art.7°)- A comporre il primo Consiglio di Amministrazione formato per ora di cinque membri sono nominati alla unanimità i Signori Bonetti geom. Renato, Bertocchi Natale, Trebbi Ruggero, Gardini Italo e Felletti Spadazzi Pietro.

I suddetti Signori accettano la carica, e seduta stan


te riuniti in Consiglio eleggono Presidente il Signor Bonetti geom. Renato e Vice Presidente il Signor Bertocchi Natale, i quali accettano l'incarico loro rispettivamente conferito.

Il Primo Consiglio di Amministrazione resterà in carica due anni.

Art. 8°) - A comporre il primo Collegio Sindacale vengono nominati i sucstituiti Signori Bonetti Giorgio, Sindaco Effettivo - Presidente, Zucchelli Giuseppe, Olivi Luciano, Sindaci Effettivi ed i Signori Ruggeri Domenico, sucstituito e Meschieri geom. Clodoaldo, nato a Gonzaga (Mantova) il 18 settembre 1931 e domiciliato a Bologna in Viale Masini n° 18/3°, non socio, sindaco supplente;

stabilendo un compenso annuo di Lire 20.000= per il Presidente e Lire 10.000= per i membri effettivi.

Art. 9°) - A comporre il Collegio dei Prebiviri vengono nominati i Signori Dalla Giuseppe, nato a Bologna il 5 dicembre 1925 e quivi residente in Via Eleonora Duse n° 19, Sandri rag. Gianfranco, nato a San Lazzaro di Savena il 22 febbraio 1942 e residente a Bologna in Via Toscana n° 83, Mengini Ing. Giorgio, nato a Bologna il 23 dicembre 1924 e quivi residente in Via Turati n° 50/2°.



di Amministrazione è dai Comparenti tutti autorizzato, con i più ampi poteri, ad apportare a quest'atto costitutivo ed allo statuto allegato tutte quelle aggiunte, soppressioni e modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

Le spese di quest'atto e sue conseguenti sono a carico della Società.

E RICHIESTO

ho ricevuto io Notaio il presente atto, che, dattiloscritto con nastro indelebile a norma di legge da persona di mia fiducia su due fogli per sette pagine con questa, ho letto ai signori Comparenti che lo approvano.

F.to Trebbi Ruggero

" Bonetti Renato

" Pietro Felletti Spadazzi

" Olivi Luciano

" Bertocchi Natale

" Ruggeri Domenico

" Zucchelli Giuseppe

" Gardini Italo

" Giorgio Bonetti

" Dr. VERANO POJANI-Notaio-(L.S.)

S T A T U T O

COSTITUZIONE -SEDE-DURATA E SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 1

E' costituita con Sede nel Comune di Bologna fra i proprietari di immobili posti nel Nucleo Residenziale P.E.E.P. di Via Fossolo in Bologna una Società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "CONSORZIO CENTRALE TERMICA P.E.E.P. FOSSOLO - Società Cooperativa a responsabilità limitata".-

Art. 2

Anche avvalendosi di tutte le leggi vigenti in materia di edilizia economica e popolare e di ripresa e di incremento delle costruzioni edilizie la Cooperativa, senza finalità speculative, avrà per iscopo la costruzione e gestione dell'impianto di riscaldamento centralizzato del nucleo residenziale P.E.E.P. di Via Fossolo.

A tal fine la Cooperativa si propone:

a) curare la costruzione di una centrale termica unica su una propria area così come è previsto dal piano urbanistico particolareggiato approvato dal Consiglio comunale di Bologna il 17/3/1966 n°6 O.d.G. e dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto in data 11 aprile 1967 n° 114/

La centrale termica dovrà avere le caratteristiche
necessarie per garantire il riscaldamento e l'eroga-

zione dell'acqua calda per tutto l'anno, per tutti
gli alloggi ad uso abitazione previsti

- dal progetto urbanistico sopra richiamato non

che per tutti gli alloggi in servizio pubblico

(centro commerciale) e per gli alloggi dello

stesso piano;

b) indicare gli appalti o fare trattative dirette

con le imprese per la costruzione, gestione

della centrale termica, comprendendo in tali

lavori le opere necessarie (tubazioni, cunicoli

altro) per l'installazione della centrale ai vari

fabbricati ed edifici di pubblico servizio;

c) fare le pratiche di finanziamento ed assumere gli

impegni che si rendano necessari per una più solici-

ta e conveniente realizzazione degli scopi sociali;

d) - regolamentare le spese di gestione degli utenti

relative ai consumi sia per il riscaldamento che per

l'acqua calda mediante appositi regolamenti;

e) acquistare l'area e/o costruire la centrale termica e

compiere in genere tutti gli atti che in qualunque tem-

po si rendessero necessari al conseguimento dei fini

sociali ivi compresi ogni altra negozio del tutto con-

fermi e con gli interessati.

ART. 3

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione al 31 dicembre 2030, salvo proroga da de

liberarsi dall'Assemblea.

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore a nove.

Sono ammessi come soci le persone fisiche, le Socie-

tà, gli enti pubblici o privati e persone giuridiche

che siano proprietari e usufruttuari dei fabbricati

a qualsiasi uso destinati o degli alloggi formanti il

nucleo residenziale P.E.E.P. di Via Fossolo in Bo-

logna.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare

al Consiglio di Amministrazione domanda scritta nella

quale debbono essere indicati:-

a)-per le persone fisiche - cognome, nome, luogo e

data di nascita, cittadinanza e residenza;-

b)- per le Società, Enti pubblici o privati e persone

giuridiche in genere - la ragione sociale, la sede

oltre alla deliberazione dell'organo competente con

la quale viene richiesta l'ammissione;

c)- il titolo comprovante la proprietà o l'usufrutto

dell'ente immobiliare posto nel nucleo residenziale

P.E.E.P. di Via Fossolo in Bologna;-

4

d) - la quota sociale che intende sottoscrivere, il cui valore nominale non può superare il limite massimo stabilito per le persone fisiche socie di Cooperative dalle vigenti leggi.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4, delibera sulle domande di ammissione e comunica all'interessato con lettera raccomandata la decisione, con obbligo di indicare la motivazione. Contro la decisione di rigetto della domanda è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide con le norme e gli effetti del collegi arbitrali. -

E' sempre ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria. La delibera di ammissione diventerà operativa, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al 1° comma dell'art.6.

ART.6

Il Socio deve sottoscrivere una quota non inferiore a Lire 20.000=Ventimila-e versare il relativo importo all'atto della sottoscrizione.

Il Socio è obbligato:

a) - all'osservanza dello Statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b)- a pagare puntualmente le quote di spese generali,

5

le altre somme derivanti dalle obbligazioni assunte

dalla Cooperativa per la costruzione e gestione della

centrale termica nella proporzione che verrà stabilita

con apposito regolamento.-

ART. 7

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti

del singolo socio può verificarsi per recesso, deca-

denza e per esclusione.

ART. 8

Oltre che nei casi di dissenso dalle deliberazioni ri-

guardanti il cambiamento dell'oggetto sociale o del

tipo della Cooperativa e negli altri casi previsti

dalla Legge il recesso è ammesso soltanto nel caso

che il socio non sia più proprietario o usufruttuario

di immobili nel comprensorio di Via Fossolo P.E.E.P.

suindicato.

In caso di alienazione a qualsiasi titolo il socio

si obbliga di trasferire la sua quota sociale all'acqui-

rente il quale dovrà impegnarsi nel relativo rogito

di aderire alla Cooperativa e di sottostare a tutti

gli obblighi di Statuto e di Regolamento.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve

farne domanda motivata. La dichiarazione di recesso

sarà annotata sul libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai precedenti commi e diventa operativa con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata dal socio tre mesi prima di esse, o, se comunicata successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 9

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci che vengono a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 del presente Statuto.

Agli effetti del diritto di cui al successivo art. 12 lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al Socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 10

L'esclusione può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro il Socio :

a) - che non ottemperò alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) - che, pur dopo averne richiesto l'iscrizione,

si renda moroso nell'adempimento delle obbligazioni

7

di cui alla lettera b) del precedente art.6.-

c)- che in qualunque modo arrechi un danno materiale o morale alla Società o fomenti in seno ad essa dissidio o disordine;

Agli effetti di cui al successivo art.12 l'esclusione diventa operativa nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

ART. 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza od esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno devolute, a tutti gli effetti dell'art.808 C.P.C.

alla decisione arbitrare del Collegio dei Probiviri, regolato dagli artt. 37-38 del presente Statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Probiviri rimettendola al suo presidente a mezzo raccomandata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 12

I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto al solo rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il rimborso di cui sopra, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avrà luogo entro e non oltre i sei mesi successivi all'approvazione del bilancio previsto come sopra.

Entro lo stesso termine, e salvo lo stesso diritto di ritenzione, matura il diritto al rimborso delle somme versate alla Cooperativa ad altro titolo.

ART. 13

Nel caso di morte del socio subentrepiano di diritto nella Cooperativa per la quota già di sua competenza gli eredi secondo il diritto civile, i quali nominano uno di essi che li rappresenterà nelle assemblee della Cooperativa.

I Soci receduti ed esclusi, dovranno richiedere il rimborso di cui al presente art. 12 mediante raccomandata e a pena di decadenza del diritto, entro un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati nel precedente art. 12.-

Le quote per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di cui alla lettera b) del successivo art. 18.

AZIONI--GESTIONE SOCIALE--BILANCIO

ART. 15

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore non inferiore Lire 20.000= Ventimila=

ART. 16

L'importo delle quote inizialmente sottoscritte

e quello delle successive sottoscrizioni dovranno essere versati all'atto stesso della sottoscrizione. Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione da parte di terzi, a pegno o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la Cooperativa durante la vita della medesima; possono essere cedute, con effetto verso la società, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri soci ed anche a persone che presentino domanda di ammissione a socio. L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che il valore nominale delle quote dei soci cessionari non abbia a superare, per effetto della cessione, la misura massima stabilita dalla legge, e, per la cessione ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti indicati nell'art.4.

ART. 17

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° giugno al 31 maggio di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il mese di settembre successivo.

ART. 18

Il residuo attivo risultante dal bilancio, cioè

quanto rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi
spesa ed impegno, sarà devoluto come segue:-

a) non meno del 20% alla riserva legale;

b) il resto ad un fondo per eventuali nuovi impianti
trasformazioni, riparazioni e quant'altro si renda
necessario nel tempo per il buon funzionamento dei
servizi di riscaldamento e di produzione di acqua
calda.

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 19

In considerazione delle peculiari caratteristiche
della Cooperativa, non è ammessa la ripartizione
ai soci di dividendi.

ART. 20

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di
capitale rimborsabili nei modi e nei termini stabili-
ti dal presente statuto per i casi di recesso, di
decadenza, di esclusione o per quello di scioglimento
e di liquidazione della Cooperativa, non è mai ri-
partibile fra i soci.

ART. 21

Da caso di cessazione della Cooperativa, l'intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso
delle quote sociali effettivamente versate dai soci,
deve essere devoluto ai fini di pubblica utilità

conformi allo spirito mutualistico.

TITOLO V°

ASSEMBLEE

Art. 22

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria :

1°)- approva i bilanci preventivi e consuntivi relativi alle spese di gestione e manutenzione della centrale termica;-

2°)- Procede alla nomina delle cariche sociali e designa fra i sindaci effettivi il Presidente del Collegio Sindacale;

3°)- Determina la misura delle medaglie eventuali di presenza da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;

4)- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

5)-, delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-

6)- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli

amministratori.-

13

Essa ha luogo una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, e quant'altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei soci.-

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.-

L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.-

Art.23

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante inserzione sul Foglio Annunzi Legali almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.- L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione.-

La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima.-

In mancanza dell'adempimento di tali formalità,

14

l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi della Cooperativa.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta di quella stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 24

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione la Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazio-

ne per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.-

Art. 25

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci effettivi che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.- Ogni socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota posseduta.-

Alle Società ed agli Enti in genere dotati di personalità giuridica, soci, vengono attribuiti più voti sino ad un numero massimo di cinque in ragione:-

a) - dell'ammontare delle seguenti quote sociali sottoscritte e versate:-

quota non inferiore a Lire 40.000= e non superiore a Lire 50.000=	2 voti,-
---	----------

quota non inferiore a Lire 50.000= e non superiore a Lire 70.000=	3 voti,-
---	----------

quota non inferiore a Lire 80.000= e non superiore a Lire 90.000=	4 voti,-
---	----------

quota non inferiore a Lire 100.000=	5 voti,-
-------------------------------------	----------

b)- del volume degli enti immobiliari (calcolati fuori terra dal piano di calpestio del pertico o marciapiede al filo di gronda) posseduti all'atto della sottoscrizione e versamento delle quote sociali:-

sino mc. 4.000	2 voti
oltre mc. 4.000 e sino a mc. 6.000	3 voti
oltre mc. 6.000 e sino a mc. 8.000	4 voti
oltre mc. 8.000	5 voti

L'attribuzione del maggior numero di voti ammesso in ragione dell'importo delle quote possedute è condizionato pertanto alla sussistenza dei valori di cui alla lettera b) da parte dei soci persone giuridiche.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da altro Socio, avente diritto al voto, ma non Amministratore, mediante delega scritta; - ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. -

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Società e gli Enti in genere sono rappresentati da un loro delegato con diritto di voto. -

La presenza dei soci aventi diritto al voto nelle Assemblee e dei loro rappresentanti dovrà constare da fogli di presenza, sottoscritti personalmente dagli intervenuti e che, muniti in calce della sottoscrizione del presidente, del segretario dell'Assemblea e degli scrutatori, se nominati, dovranno essere conservati fra gli atti sociali.

l'Assemblea elegge il proprio presidente ed un segretario, e, quando debba provvedersi a votazione a scrutinio segreto, tre scrutatori che, insieme col presidente e col segretario dell'Assemblea, costituiranno il seggio di votazione.

Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale, dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata e seduta o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente con votazione a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione.

Ove non si adotti altro sistema, l'Assemblea, in relazione al numero dei soci presenti, potrà anche deliberare di prorogare la votazione per l'elezione delle cariche sociali a scrutinio segreto di uno o più giorni entro e non oltre i quindici giorni successivi. In tal caso il presidente, il segretario e gli scrutatori resteranno in carica come seggio facendo constare in apposito verbale, da trascrivere nel libro Assemblee, lo svolgimento delle operazioni di voto e di

scrutinio.

TITOLO VI^o

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 5 a 21 membri eletti fra i soci o i delegati di persone giuridiche socie che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nell'adempimento di loro obbligazioni verso la cooperativa.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione; rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 29

La cessazione e la sostituzione degli Amministratori è regolata dagli artt. 2385 e 2386 Codice Civile.

Art. 30

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Può nominare, determinandone i poteri, un Amministratore delegato. Può altresì nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un Consigliere, o dall'Amministratore delegato se nominato.

Il Comitato esecutivo è investito dei poteri anche deliberativi che gli saranno stati delegati dal Consiglio; - le sue deliberazioni dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di volta in volta la periodicità delle sue riunioni ed è convocato dal Presidente alle date corrispondenti, nonché tutte le altre volte egli lo ritenga necessario; oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi anche ai sindaci effettivi non meno di due giorni prima della adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.-

Le votazioni sono normalmente palesi; - sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di affari nei

quali siano interessati Sindaci e Amministratori ed
il Direttore, oppure loro parenti ed affini fino al
terzo grado.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo
ed è investito dei più ampi poteri per la gestione
della Società.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplifica-
tivo al Consiglio di Amministrazione:

- a)- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'as-
semblea;
- b)- redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- c)- compilare eventualmente un regolamento interno
da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- d)- curare l'elaborazione dei progetti da sottoporre
all'Assemblea;-
- e)- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni gene-
re inerenti all'attività sociale fra cui in partico-
lare predisporre ed indire appalti od aggiudicazioni
con trattative private di opere e di servizi inerenti
allo scopo sociale;-
- f) richiedere quote, contributi, anticipazioni, introiti,
recuperi, rimborsi dovuti alla Cooperativa dai soci
per le opere e servizi di cui sopra;-
- g) determinare le quote annuali a carico dei singoli

soci secondo quanto stabilito dall'art.2 lettera d)

21

dello statuto;=-

h) assumere e licenziare il personale della Società

fissando le mansioni e le retribuzioni;=-

i) deliberare l'acquisto dei valori mobiliari ed irano
biliari;=-

l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione

presso Istituti di Credito di diritto pubblico o

privati, consentire, in ordine alle suddette opera-

zioni, garanzie ipotecarie, restrizioni, riduzioni,

cancellazioni ipotecarie, rinunce ad ipoteche lega-

li, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, sconta-

re, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartola-

ri in genere, contrarre sovvenzioni e mutui, aprire,

utilizzare ed estinguere conti correnti;=-

m)-deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti

e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministra-

zione relative alle attività indicate nell'art.2 e che

comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezio--

ne soltanto per quelli che, per disposizione della leg-

ge e dello Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può nominare un Direttore, scelto anche

tra non soci, determinandone le attribuzioni e le

retribuzioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale ed è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente può firmare le cambiali, girare cessioni, firmare tratte per presentarle alle banche per l'incasso e per lo sconto.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente od a un Consigliere nonché ad impiegati della Società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

TITOLO VIII°

COLLEGIO SINDACALE

Art. 34

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i non soci. Il Presidente del Collegio

è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro compenso è determinato dalla Assemblea all'atto della nomina. -

ART. 35

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge ed assolve a tutti gli altri doveri prescritti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

I Sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO IX°

DIRETTORE

Art. 36

In relazione alle necessità derivanti dalla esecuzione degli affari sociali il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un Direttore

scelto anche fra i non soci i cui compiti saranno
determinati all'atto della nomina.

24

TITOLO X°

PROBIVIRI

Art. 37

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri
scelti tra persone estranee alla Cooperativa.

Uno di essi sarà nominato dall'Assemblea, un altro

del Consiglio di Amministrazione, ed il terzo d'ac-

cordo fra i primi due così nominati. I probiviri du-

rano in carica tre anni a datare dalla data di accet-

tazione della carica da parte del terzo nominato, e pos

sono essere, nei modi innanzi indicati, riconferma-

ti nell'incarico per uguale periodo.

Essi deliberano quali arbitri rituali secondo le nor-

ma del Codice di Procedura Civile sull'arbitrato, pro-

nunciano secondo equità, previo tentativo di riconci-

liazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel mo-

do che riterranno più opportuno, assegnando alle

parti i termini per la presentazione dei docu-

menti e memorie difensive, e per esporre le loro re-

pliche.

Art. 38

Ai sensi del presente articolo e del precedente art.

37, che hanno valore di clausole compromissorie, i

soci e la Cooperativa sono obbligati a rimettersi alla
decisione arbitrare del Collegio dei Proibiviri la
soluzione delle controversie insorte sulle materie
degli artt. 8-9-10 e su tutte le altre che possono
formare oggetto di compromesse che insorgano sull'ap-
plicazione e sull'interpretazione delle disposizioni
contenute nel presente Statuto e nei regolamenti, ed
in merito all'invalidità di deliberazioni dell'Assen-
blea o del Consiglio di Amministrazione. Per ogni
singola controversia si provvederà, con la partecipa-
zione del Collegio e delle parti, alla redazione di
un apposito atto per precisare l'oggetto della con-
troversia, il termine per la pronuncia del lodo da
parte del Collegio e le norme ed i termini da questo
dattati per lo svolgimento del giudizio arbitrare.
E' sempre ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39

Per quanto non disposto dal presente statuto valgono
le disposizioni del Codice Civile e delle leggi spe-
ciali sulla Cooperazione.

F.to Zucchelli Giuseppe

" Olivi Luciano

" Ruggeri Domenico

" Gardini Italo

F.to Pietro Folletti Spadazzi

" Trebbi Ruggero

" Bertocchi Natale

" Giorgio Bonetti

" Bonetti Renato

" Dr. VERANO POJANI - Notaio - (L.S.)

Ufficio del Registro

per gli Atti Pubblici

Bologna

Registrato il 7 dicembre '67 al n. 2940

Riscosse L. Prof.

Siz. Papa Dr. Silo

Copia conforme al suo originale firmata a norma
di Legge che rilascio oggi 23 ottobre 1968

[Handwritten signature]

